

SCHEDA INFORMATIVA

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

art. 12 RLCPubb/CIAP

La scheda informativa illustra le modalità di richiesta e di risposta in merito alle informazioni supplementari.

RLCPubb/CIAP
Informazioni supplementari Art. 12 ¹ Le richieste d'informazioni supplementari, se non sono escluse o altrimenti disciplinate dal bando, possono essere presentate entro la metà del periodo utile per la presentazione dell'offerta. Le domande devono essere presentate in forma scritta e riferite alla documentazione di gara. ² Il committente risponde, anche solo in forma elettronica con richiesta di conferma di ricezione, contemporaneamente a tutti i concorrenti che gli sono noti al momento della risposta. Può anche non rispondere a determinate domande, motivandolo. ³ Se necessario, il committente può prorogare il periodo utile per la presentazione dell'offerta, una sola volta e per un massimo di 60 giorni, nelle forme previste per la pubblicazione del bando.

Sommario

1. Informazioni.....	1
2. Richiesta di informazioni del concorrente	2
3. Risposta del committente	2
4. Proroga del termine di presentazione delle offerte	2
5. Riferimenti	3

1. Informazioni

Il concorrente ha il diritto di ottenere, durante la fase che interviene tra la pubblicazione dell'avviso di gara e il termine di scadenza delle offerte, delle informazioni essenziali che gli sono necessarie ma che mancano nella documentazione di gara (cfr. TC VS A1 09 190 del 10 dicembre 2009).

Infatti per il concorrente è essenziale analizzare per tempo la documentazione di gara. A tal fine i concorrenti hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'ente banditore eventuali errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili contenuti nei documenti gara, rispettivamente, se hanno dubbi o interrogativi a riguardo, devono chiedere giusta l'art. 12 RLCPubb/CIAP le delucidazioni necessarie al committente (cfr. STA 52.2016.261 del 21 settembre 2016 consid. 5; Poltier, 2014, n. 283 p. 175). Se i partecipanti al concorso non sollevano obiezioni o riserve al riguardo, nessuno può più metterne in discussione le prescrizioni che diventano pertanto vincolanti (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). Ciò è deducibile dal principio della buona fede, il quale esclude la possibilità di contestare l'esito di una gara scaturito dall'applicazione di regole accettate senza riserve (cfr. STA 52.2014.112 del 17 giugno 2014 consid. 3).

Nelle procedure selettive, nella prima fase di "semplice" selezione dei concorrenti non vi è la necessità di istituire una fase di domande e risposte, che, per contro, va prevista per la seconda fase del concorso, più tecnica e specifica e mirata al progetto concreto (cfr. STA 52.2017.388 del 2 marzo 2018 consid. 5).

2. Richiesta di informazioni del concorrente

L'art. 12 cpv. 1 RLC Pubbl/CIAP prevede che entro la metà del periodo utile per la presentazione dell'offerta (periodo intercorso tra la pubblicazione dell'avviso di gara sul Foglio ufficiale e il termine di scadenza del concorso) possono essere richieste informazioni supplementari. In alternativa il committente può disciplinare un termine differente (cfr. STA 52.2017.383 del 22 gennaio 2018 consid. 5.1.3) indicandolo sul bando o, previa motivazione, escluderle (in genere per procedure molto semplici e su invito o nel caso di procedure ristrette giusta l'art. XI cpv. 3 lett. c dell'Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 – GPA, [RS 0.632.231.422](#)).

Le domande devono essere presentate in forma scritta e riferite alla documentazione di gara. Invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta (cfr. STF 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4.1). Per ragioni di onere della prova si consiglia di inviare le domande per lettera raccomandata anticipandole per posta elettronica al committente. Unicamente se specificato nel bando, in particolare nel caso di commesse sottoposte ai trattati internazionali (comunemente denominate commesse “assoggettata al CIAP”), possono essere ammesse richieste d'informazioni recapitate per posta elettronica menzionando l'indirizzo di contatto.

3. Risposta del committente

L'art. 12 RLC Pubbl/CIAP prevede pure che il committente risponde alle domande, contemporaneamente a tutti i concorrenti che gli sono noti al momento della risposta (cfr. TC VS A1 09 190 del 10 dicembre 2009), anche solo in forma elettronica con richiesta di conferma di ricezione (cpv. 2). Si può considerare che non sia sufficiente una semplice “conferma di lettura” ma che occorra che l'offerente confermi di aver ricevuto la risposta, rispondendo al messaggio. Nel caso non venga trasmessa la conferma si consiglia di inviare le risposte agli offerenti tramite posta raccomandata.

La risposta alle domande non deve in nessun caso riportare le generalità del concorrente che ha posto la domanda o renderlo in altro modo riconoscibile. Per ragioni di onere della prova e per garantire la parità di trattamento si consiglia di rispondere per lettera raccomandata, anche a eventuali concorrenti che si manifestassero dopo la risposta. Se possibile è inoltre consigliato pubblicare anche le domande (in forma anonimizzata) e le risposte sul portale del committente (cfr. art. 8 cpv. 4 RLC Pubbl/CIAP), previa indicazione sul bando. In particolare questa procedura è consigliabile nel caso di commesse sottoposte ai trattati internazionali (commesse “assoggettata al CIAP”).

Se il committente non intende rispondere a una o più domande (ad esempio perché fuori tema o sconvenienti) è tenuto a motivarlo. Per principio, il committente non è inoltre tenuto a dare risposta alle domande pervenute oltre il termine previsto dalla legge o il termine indicato nel bando.

Le informazioni supplementari fornite dal committente in risposta alle domande sui documenti di gara ai sensi dell'art. 12 RLC Pubbl/CIAP non rientrano tra le decisioni impugnabili di cui all'art. 37 LCPubb. Di principio queste comunicazioni non sono quindi deducibili in giudizio (cfr. STA 52.2019.604 del 27 novembre 2019 p. 6). Resta riservato il caso in cui, a seguito delle domande (o in generale), si giustifichi e si renda necessaria la modifica degli elementi del bando. Al riguardo si rinvia alla scheda informativa [*Elementi del bando*] (cfr. anche Poltier, 2014, n. 283 p. 175).

Ad esempio una semplice precisazione del modello di pompa idraulica in base al quale allestire l'offerta non costituisce una modifica delle regole di concorso (cfr. STA 52.2019.604 del 27 novembre 2019 p. 7).

4. Proroga del termine di presentazione delle offerte

Il committente ha la facoltà, in casi eccezionali e per fondati motivi (ad esempio a seguito di domande complesse o si rendessero necessarie analisi articolate da parte dei concorrenti), di prorogare il periodo utile di presentazione dell'offerta, una sola volta e per un massimo di 60 giorni, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale e, per commesse internazionali, anche sulla piattaforma simap.ch (art. 12 cpv. 3 RLC Pubbl/CIAP).

Si precisa, che una proroga del termine per la presentazione delle offerte può giustificarsi anche indipendentemente dalle domande ricevute, ad esempio se il committente, prima della scadenza del concorso, si rende conto, autonomamente (o su segnalazione, anche di terzi), di dover fornire delle informazioni supplementari o delle precisazioni a offerenti o potenziali tali.

5. Riferimenti

Giurisprudenza
<ul style="list-style-type: none">- STA 52.2019.604 del 27 novembre 2019- STA 52.2017.388 del 2 marzo 2018- STA 52.2017.383 del 22 gennaio 2018- STF 8C_386/2016 del 10 novembre 2016- STA 52.2016.261 del 21 settembre 2016- STA 52.2014.112 del 17 giugno 2014- TC VS A1 09 190 del 10 dicembre 2009, pubblicata in "Revue du droit de la construction et des marchés publics" BR/DC 2010, n. 4 pp. 222-223 S74
Dottrina
<ul style="list-style-type: none">- M. Beyeler, <i>Der Geltungsanspruch des Vergaberechts: Probleme und Lösungsansätze im Anwendungsbereich und im Verhältnis zum Vertragsrecht</i>, Schulthess Verlag: Zurigo, 2012, pp. 973-975- E. Poltier, <i>Droit des marchés publics</i>, Stämpfli Editions SA: Berna, 2014, n. 283 p. 175